

4° Bn 99999-7

REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Bn 43150

esuda 003062

LE

# ORIGINI DEL CONCLAVE PAPALE

NOTA

del Dott.

**EDOARDO RUFFINI AVONDO**



TORINO

Libreria **FRATELLI BOCCA**

Via Carlo Alberto, 3.

1927

871734  
MONUMENTA  
HISTORICA  
Bibliothek

Estr. dagli *Atti della Reale Accad. delle Scienze di Torino*, vol. LXII, 1927.  
Adunanza del 10 aprile 1927

62. 1926/27.  
S. 409-431.

Tip. Vincenzo Bona - Torino (96287)

**MONUMENTA GERMANIAE  
HISTORICA  
Bibliothek**

---

Nel settembre del 1926 io davo alle stampe un brevissimo studio, nel quale — illustrando, da una parte, alcune rubriche dei nostri Statuti medioevali che sancivano l'uso di costringere gli elettori del Podestà ad una rapida ed ordinata elezione con il segregarli dal mondo e porli in condizioni di vita disagiati, e cioè con il sistema del Conclave; e segnando, da un'altra parte, quella che dei Conclavi papali può dirsi la preistoria, e cioè l'uso invalso presso alcuni nostri Comuni, prima ancora che Gregorio X sancisse la chiusura e la disciplina conclavistica con la sua celebre decretale *Ubi periculum* del 7 luglio 1274, di applicare il loro procedimento coattivo comunale anche ai Cardinali che si trovassero radunati per la elezione del Papa fra le loro mura — cercai di mostrare che la pratica comunale era stata tolta a modello da quella ecclesiastica, ed aveva poi esercitata un'influenza decisiva sulla citata Costituzione (1).

Mentre mi disponevo a pubblicare sullo stesso argomento un nuovo studio, corredato di nuovi esempi e soprattutto corroborato da alcuni dati della dottrina canonistica, uscì nella Raccolta di documenti e ricerche, edita dall'Istituto storico prussiano di Roma, un ampio e dottissimo lavoro di Carlo Wenck, in cui lo stesso collegamento, che io avevo rilevato dal punto di vista del diritto statutario italiano, è guardato invece dal punto di

---

(1) RUFFINI AVONDO, *Conclave laico e Conclave ecclesiastico*; Torino, Bocca, 1926.

vista del diritto della Chiesa, e con tale copia di notizie e di concetti da meritare veramente la più seria considerazione (1).

Questo — a parte anche il proposito già da me formato e le indagini già iniziate a tale intento — sarebbe bastato ad indurni a tornare sull'argomento, non fosse che per dare al pubblico italiano notizia dei nuovi risultati del Wenck. Ma altre e ben più gravi ragioni sono sopraggiunte a trasformare quel mio proposito in dovere. E sono le seguenti.

Sono d'accordo pienamente con il Wenck nel ravvisare nei Conclavi laici italiani i progenitori di quelli pontifici. Riconosco anzi che di questo rilievo a buon diritto il Wenck rivendica a se la priorità, avendovi fatto accenno fin dal 1884 in uno studio che a me era sfuggito (2). Ma in pieno disaccordo mi trovo invece con il Wenck sopra un altro punto anch'esso essenziale, e cioè sulla determinazione di quale sia stato veramente il primo Conclave della storia pontificia; punto essenziale, dico, perchè precisamente da esso lo storico tedesco ha intitolato questo suo studio. Difatti, contro l'opinione comune, suffragata da una tradizione ininterrotta e pacifica di omai sette secoli, secondo la quale tale priorità spetterebbe al Conclave di Perugia del 1216, il Wenck sostiene che essa debba essere invece attribuita al Conclave di Roma del 1241. Ora, come già in quel mio precedente scrittarello, così ancora adesso, io ritengo che l'opi-

(1) WENCK, *Das erste Konklave der Papstgeschichte, Rom, August bis Oktober 1241*; Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, XVIII, Roma, Regenberg, 1926, pp. 101-170.

(2) Ecco il passo in questione dello studio del WENCK, *Das Cardinalscollegium*; Preussische Jahrbücher, LIII (1884), p. 442; ove, dopo premesso che la lotta fra Guelfi e Ghibellini si era ormai estesa anche al Collegio dei Cardinali, egli osserva: " Schon 1241 und 1254 war gegen die Cardinäle ein brutales Mittel zur Anwendung gebracht worden, um sie zur Einigung zu zwingen, man hatte sie eingesperrt und ihnen den nothwendigen Lebensunterhalt verkürzt, indem man hiermit das Beispiel Lombardischer Communen nachahmte, welche in den Kämpfen zwischen Guelfen und Ghibellinen nur auf diese gewaltsame Weise zur Wahl eines Podesta gelangen konnten. ". Nessun esempio particolare di Conclave laico era citato allora dal Wenck. Questo passo contiene però in germe tutta la teoria, che egli sviluppò poi in due scritti successivi, e cioè nella sua recensione polemica contro il Sägmüller, in *Göttingische gelehrte Anzeigen*, CLXI (1900), vol. 1<sup>o</sup>, pp. 166-168, e nello studio sopracitato.

nione tradizionale sia la sola attendibile. Anche qui peraltro è mio dovere di riconoscere che, dato pure che la tesi del Wenck sia, come io ritengo, da respingersi, il suo lavoro resta tuttavia un utilissimo contributo allo studio di quel burrascoso Conclave del 1241, a cui del resto è dedicato il più della sua trattazione. La mia opposizione si appunta essenzialmente sopra il primo paragrafo dello scritto del Wenck, che si intitola *Die Entstehung des Konklavegedankes*. Se non che alla tesi circa la priorità del Conclave del 1241 il Wenck ha stimato di poter appoggiare una sua teoria circa il rapporto che correrebbe fra il sistema conclavistico e la procedura elettorale *per scrutinium*, nella quale teoria io neppure posso consentire. Ancora: dalla diversa nostra opinione circa la priorità conclavistica nel campo della disciplina della Chiesa, è derivata una divergenza assai rilevante essa pure tra il Wenck e me nel valutare l'influenza che sulla pratica ecclesiastica avrebbe esercitato piuttosto questo che quell'altro modello della pratica laicale. Infine, cotesta più esatta discriminazione di fattori storici mi ha condotto a ricercare se la decretale di Gregorio X non fu determinata più direttamente e più decisamente da uno specialissimo di quei modelli laici.

Tratterò quindi in breve dei quattro aspetti più sopra segnati di questo, che a me pare problema storico-giuridico meritevole della più attenta considerazione: dato che nessuna questione potrebbe dirsi troppo piccola quando tocchi il più antico e più augusto ufficio che ora sia nel mondo, il Papato, e valga ad illustrare la storia di quell'istituto costituente omai un *unicum* nella vita politico-giuridica dei popoli, il Conclave papale.

## I.

I Conclavi del sec. XIII, anteriori alla Costituzione gregoriana, sarebbero, secondo l'opinione comune e tradizionale, i seguenti: Conclave di Perugia 1216, eletto Onorio III (*per compromissum*); Conclave di Roma 1241, eletto Celestino IV (*per scrutinium*); Conclave di Napoli 1254, eletto Alessandro IV (*per scrutinium*); Conclave di Perugia 1265, eletto Clemente IV (*per compromissum*); Conclave di Viterbo, 1268-71, eletto Gregorio X (*per scrutinium*).

La tesi sostenuta dal Wenck sta tutta in questo (pp. 109-110):

la tradizione che attribuisce la priorità al preteso Conclave perugino del 1216 è fondata su un errore, e cioè sulla confusione che, dopo il Conclave perugino del 1265, si sarebbe fatta da cronisti e canonisti fra la elezione avvenuta in questo ultimo anno a Perugia e quella avvenuta pure a Perugia nel 1216: l'identità del luogo e l'identità del procedimento elettorale (*per compromissum*) spiegherebbero la confusione e il conseguente errore.

Ma come la confusione e l'errore sarebbero nati? Parrebbe, secondo il Wenck (il passo relativo del suo studio è tutt'altro che limpido: pp. 109-110), che a crearli ci si fossero messi in due, il cronista polacco Martino di Troppau (*Oppaviensis*) e il canonista italiano Bernardo Botone di Parma.

Il manoscritto più antico della Cronaca di Martino, che è quello di Praga, e che si ritiene scritto per sua cura (1), dice, a proposito della vacanza fra la morte di Innocenzo III e la elezione di Onorio III: "Et cessavit papatus per unum diem, Perusinis causa electionis pape cardinales strictissime artantibus" (2). Di una delle altre mani, che fecero aggiunte al codice, si legge in margine: "Perusinis cardinales pro electione pape cicius facienda ipsos recludentibus et strictissime artantibus. Similiter fecerunt in creatione Clementis IV" (3). Dunque: avvicinamento del Conclave perugino del 1265 a quello del 1216.

Il Wenck rileva anche lui che l'avvicinamento si deve ad un'altra mano. Riconosce che l'aggiunta è quindi sospetta (*verdächtig*). Questo per altro non gli impedisce affatto di attribuirlo egualmente a Martino. "So schrieb Martin (dice precisamente il Wenck, p. 110), der Zeitgenosse Clemens IV, als er eine, ihm von dem Verfasser der glossa ordinaria, die er auch sonst wohl benutzt hat, mit der vorsichtigen Bemerkung "dicitur" zugehende Kunde eines Konklaves von 1216 durch die Erfahrung in seiner Gegenwart verstärken wollte". Dunque Martino, che prese a scrivere realmente la sua cronaca dopo la morte di Clemente IV (1268) e prima della elezione di Gregorio X (1271)

(1) Cfr. WEILAND in *MG. SS.*, XXII, p. 381.

(2) *MG. SS.*, XXII, p. 438<sup>16-18</sup>.

(3) *MG. SS.*, XXII, p. 338<sup>17-20</sup>.

e che fu penitenziario e cappellano presso la Curia romana, avrebbe voluto rincalzare con l'esempio del Conclave perugino del 1265, accaduto sotto i suoi occhi, la notizia di un Conclave pure perugino del 1216, trasmessagli (con riserve però) da Bernardo da Parma.

Se non che Martino non scrisse punto quell'aggiunta, e quindi non accennò al Conclave del 1265. Egli, inoltre, non trasse la notizia del Conclave del 1216 da Bernardo, di cui non è provato affatto che conoscesse la glossa.

Prescindiamo anche dalla circostanza, che l'aggiunta è, nel codice di Praga, di una mano più tarda. Sta però il fatto, che il francese Bernardo Gui, rifacendosi nella sua cronaca a quella di Martino, riproduce bensì la notizia del Conclave perugino del 1216 (*vacavit sedes per unum tantummodo diem, Perusinis causa electionis papae strictissime arctantibus cardinales* (1)); ma non l'aggiunta relativa al Conclave del 1265. La stessa cosa fa il cronista fiammingo Johannes Longus, il quale anch'egli deriva da Martino (2).

La notizia del Conclave del 1216 Martino di Troppau non la trasse sicuramente da Bernardo di Parma. Coloro invero che nel seguito si valsero indubbiamente della glossa di costui su questo punto, si esprimono, come vedremo, in maniera affatto diversa. Del resto, come prova della conoscenza che Martino avrebbe avuto della Glossa ordinaria, il Wenck non sa addurre altro che la citazione pura e semplice da lui fatta della decretale *Venerabilem* (3); mentre è troppo evidente che Martino,

(1) RAYNALDUS, ad a. 1216, c. XVII. È curioso rilevare come nella sua recensione del Säg Müller sopracitata il Wenck, per svalutare questa incomoda testimonianza dei cronisti, che allora egli ricavava solo da Bernardo Gui, dicesse, tra l'altro, che quel francese non poteva essere un testimonio attendibile, perchè avrebbe sbagliato il calcolo della vacanza, dicendo che fu di un sol giorno; mentre, secondo il Wenck, essendo Innocenzo III morto il 16 ed Onorio III stato eletto il 18 luglio, la vacanza sarebbe stata di due giorni. A parte che il preteso errore di calcolo sarebbe già stato in Martino di Troppau, il vero è che non il cronista, ma il Wenck sbaglia, dato che la sede fu vacante il solo giorno 17! Eppure il Wenck scrive ancora oggi (pp. 109-110): "Nur zwei Tage, vom 16-18 Juli, sind zwischen dem Tode Innocenz III und der Wahl Honorius III verfloßen".

(2) *MG. SS.*, XXV, p. 832<sup>51-55</sup>; cfr. HOLDER-EGGER, *ibidem*, p. 742.

(3) *MG. SS.*, XXII, p. 426<sup>18</sup>.

della famosissima decretale, avrebbe potuto aver notizia da cento altre fonti. D'onde Martino abbia precisamente tratto la notizia, non possiamo però determinare; ma certo era fonte perfettamente attendibile e forse anche originale. Poichè, come il Weiland osserva, se egli non scrisse addirittura per incarico di Clemente IV, certo la Cronaca martiniana acquistò subito e godette poi sempre presso la Curia romana valore ufficiale; e fu oggetto, come è noto, di traduzioni, manipolazioni, interpolazioni, continuazioni in latino ed in altre lingue (1).

E allora? Allora se Martino non fece lui l'accostamento del Conclave perugino del 1265 a quello preteso del 1216, non resta che a ritenerne autore Bernardo di Parma. E anche questa ipotesi è messa innanzi dal Wenck.

Bernardo di Parma dà la notizia di quel Conclave nella glossa *Nullatenus* alla Decretale *Licet de vitanda* (c. 6, X, de elect. I, 6), e cioè alla famosissima costituzione di Alessandro III del 1179, ove era disposto che per la elezione del pontefice occorressero i  $\frac{2}{3}$  dei voti dei Cardinali (2). Tale costituzione fornì per circa un secolo, e cioè fino alla costituzione di Gregorio X del 1274, la *sedes materiae* alla elaborazione canonistica di questo argomento. La glossa mira a risolvere il caso che tale maggioranza non si potesse a nessun patto raggiungere. E dice: " Quid ergo fiet, si nullo modo duae partes consentiant? Tunc brachium saeculare se interponere debet... Ita ut cardinales includantur in aliquo loco de quo exire non valeant, donec consenserint. Ita dicitur factum fuisse in electione Honorii III apud Perusium. Tamen de iure id faciendum non est ..

Il penultimo periodo di questa glossa deve essere, secondo me, troncato alle parole *apud Perusium* (Conclave del 1216), senza l'aggiunta che alcune edizioni recano: *et idem factum fuit post mortem Gregorii IX* (Conclave del 1241), e meno ancora l'aggiunta ulteriore di altre edizioni: *et in electione Celestini et Innocentii IV temporibus nostris* (3); perchè così reca il mano-

(1) CHAMPION, *Cronique Martiniane*, Paris, 1907, p. VII.

(2) Cfr. RUFFINI AVONDO, *Il Principio maggioritario nella storia del Diritto Canonico*; Archivio giuridico, XCIII (1925), fasc. I, p. 57, nota.

(3) Così anche in incunabuli (contro quanto asserisce il SCHULTE, *Geschichte der Quellen und Literatur*, II, p. 115, n. 3, che aggiunte si riscon-

scritto, che ho potuto vedere (1); e perchè ad ogni modo una riprova decisiva se ne ha nelle parole di colui che fra i primi sfruttò la Glossa ordinaria, il tedesco Balduino, che scrisse una sua *Summa titulorum sive Sceda* delle Decretali prima del 1270, e che dice: " Et si due partes convenire non possunt, invocandum est brachium seculare, ut se interponat. Ita ut cardinales concludantur, donec consentiant, sicut factum dicitur in electione Honorii apud Perusium, et est istud speciale in electione domini pape „ (2).

Bernardo di Parma, dal canto suo, si sarebbe riferito ad una diceria (*dicitur*). Ma come tale diceria si sarebbe formata? Non già, secondo il Wenck, in base ad una tradizione, risalente all'elezione di Perugia del 1216, sì bene per l'impressione vivissima che su tutti quanti, e quindi anche su Bernardo, avrebbe fatto il Conclave di Perugia del 1265. Ma Bernardo da Parma potè davvero far così gran caso nella sua glossa di quest'ultimo Conclave e della diceria, la quale soltanto in base ad esso si sarebbe prodotta?

I capisaldi dell'argomentazione del Wenck sarebbero, se bene ho inteso, i seguenti: Bernardo da Parma morì il 24 marzo 1266 (come dimostrò l'Affò) e cioè l'anno dopo il detto Conclave; ma Bernardo (come dimostrò lo Schulte) non giunse al compimento dell'opera sua se non poco prima della morte. " Das müssen wir im Gedächtnis behalten „, esclama il Wenck (p. 106); e a ragione, dal suo punto di vista, poichè questa dovrebbe essere la chiave di volta di tutta la sua costruzione. Se non che la chiave è mal impostata, e non tiene.

Lo Schulte scrive che la morte di Bernardo dovette cadere tra il 10 e il 31 maggio 1263, e cita il Sarti. Ma questi aveva detto precisamente così: " Eius obitus contingit anno MCCLXVI

---

trebbero solo in edizioni posteriori al 1500), per esempio nell'ed. Venezia 1482 " impressis et diligentia Bartholomaei de Alexandria, Andreae de Asulo, Mapheique de Salodio sociorum „, fol. 27 verso.

(1) Cod. CCLII della Bibl. Nazionale universitaria di Torino, F-v-4 (nuova segnatura D-I-12), fol. 9 v.; gli altri codici della stessa Biblioteca descritti dal PASINI, II, p. 76, sono stati resi illeggibili in questo punto dall'incendio del 1904.

2) Questo passo è riportato da SCHULTE, II, p. 500, n. 32.

inter deciman et extremam martii diem „ (1). L'Affò aveva di poi precisato il giorno in base ad un obituario della cattedrale di Parma, che dice: “ VIII Kalend. aprilis MCCLXVI „ (2). E così lo Schulte riuscì — sia detto senza intenzione di irriverenza per quel grande canonista — a combinare un bel colmo, sbagliando l'anno, il mese, e non precisando, come gli sarebbe stato facile, il giorno della morte (3). Più fortunato sarebbe stato lo Schulte nella determinazione della data del compimento della Glossa ordinaria. Egli dice che il dato cronologico più recente di essa starebbe nella glossa *Dividatur* al c. *Quod sicut* (c. 28, X, de elect. I, 6), ove Bernardo accenna alla consacrazione di Ottaviano vescovo di Bologna (4), di cui uno scritto di Urbano IV del 18 gennaio 1263 parla come di *electus* (5). Si capisce allora che lo Schulte, il quale lo faceva morto nel marzo dello stesso anno, potesse concludere che Bernardo aveva lavorato alla sua glossa “ bis in letzte Lebenszeit „, magari a costo di far faticare quel povero canonista fino proprio alla vigilia della supposta morte.

Risulta ad ogni modo evidente che dell'autorità dello Schulte, e cioè del suo ultimo rilievo, non può farsi forte il Wenck dal

(1) SARTI, *De claris*, ed. Albicini e Malagola, I, p. 436.

(2) AFFÒ, *Storia di Parma*, I, p. 104, n. 2.

(3) SCHULTE, II, p. 114; e questa sua affermazione errata trasse in errore anche altri Autori tedeschi.

(4) SCHULTE, II, p. 115, n. 5. La glossa, quale la riporta lo Schulte, dice: “ De hoc ..... quaesitum fuit a me Bernardo Parmensi, Canonico Bonon., Capellano domini Papae, in consecratione domini Octaviani Bon. Episcopi, etc. .. Alcuni manoscritti omettono tanto il nome di Bernardo quanto quello di Ottaviano (p. e. Cod. sec. XIII, in possesso privato, cortesemente comunicatomi dal prof. Patetta; Cod. CCL della Bibl. Nazionale universitaria di Torino, K-1-1); e così fanno pure alcune edizioni antiche, come quella succitata di Venezia del 1482. Però altri codici (p. e. Cod. CCLV della Bibl. di Torino, I, II, 18) e altre edizioni hanno la duplice menzione. Non potrei per altro consentire con lo Schulte che stima le parole finali: “ et hac de causa ponitur hic haec additio. Bern. „, come un'aggiunta delle più tarde edizioni; poichè si trovano già e nei manoscritti da me citati e nella edizione del 1482; e farebbero appunto pensare che Bernardo abbia aggiunta la notizia a glossa già compiuta.

(5) Cfr. PORTHAST, n. 18469, e *Liber registralis* di Urbano IV, ed. GURAUD, I, n. 191, p. 54.

momento che egli conosce la data esatta della morte di Bernardo (24 marzo 1266). Egli non può, cioè, affermare che Bernardo abbia lavorato intorno alla sua glossa fino all'imminenza della morte: " mit seiner Arbeit ist Bernard wohl erst kurz vor seinem Tod fertig geworden „. E per ulteriore conseguenza il Wenck non può tener per fermo che Bernardo avesse presente il Conclave del 1265, e meno che mai una diceria nata da quest'ultimo Conclave, quando scrisse quella sua glossa. E così la chiave di volta di tutta la sua costruzione si spezza.

Del resto, lasciando da parte cotesti dati troppo mal sicuri ed attenendoci alle sole date sicure (Conclave del 1265 — morte di Bernardo nel 1266), è assai poco verosimile che il Decretalista bolognese avesse omai la mente a far ritocchi e aggiunte alla sua opera, mentre con atto del 9 giugno 1265 egli enunciava le sue estreme volontà e disponeva perchè un sepolcro gli fosse apprestato presso quello del suo venerato maestro Tancredi (1). Ed è poi addirittura inverosimile, per non dire quasi assurdo, che, a pochi mesi dal Conclave di Perugia del 1265, o egli stesso facesse confusione fra tale Conclave e un ipotetico Conclave del 1216, o che quanto meno ei si facesse eco di una diceria formatasi in così breve tratto di tempo. Le tradizioni, anche se errate, ci mettono un po' più a nascere, a crescere, a diffondersi!

Fortunatamente, però, è dato di stabilire come e da chi la tradizione abbia avuto vita. Ecco ciò che Enrico da Susa (*Hobstiensis*), morto il 25 ottobre 1271, dice nella glossa *Nullatenus* al c. *Licet*: " Quid ergo si due partes nullo modo consentiunt? Invocetur brachium seculare, ut a plerumque fieri consuevit, et ponantur in conclavi, donec concordent, sicut fuit factum, ut fertur, in electione domini Honorii III apud Perusium, secundum T. „. E più innanzi egli soggiunge: " Recurre ad glo. T. ut ponantur in conclavi..... et eis cibaria subtrahantur, quousque concordaverint, sicut fit tota die „ (2). L'Ostiense si rifà quindi a Tancredi, il maestro, come si è visto, di Bernardo da Parma, l'autore di quell'Apparato alle tre prime delle *Compilationes antiquae*,

(1) SARTI, II, p. 187 seg.

(2) *Lectura in V libr. Decretalium*, ed. Ven. 1581, fol. 39 v.

che fu ritenuto quale glossa ordinaria alle medesime prima che apparisse quella di Bernardo alle Decretali gregoriane.

Per altro Tancredi era stato preceduto nel lanciare l'idea conclavistica dall'inglese Alanus, che del resto egli sfruttò. Alanus aveva compiuto il suo *Apparatus* alla *Comp. I* innanzi il 1210, innanzi cioè la elezione di Onorio III. Ecco la sua glossa al c. *Licet*, che io trascrivo dai due Codici Vaticani 1377 e 2509, più corretti del Cod. Halense da cui la trasse l'Heyer, che la comunicò al Wenck: " Quid ergo fiet (1) si nullo modo due partes possunt consentire recurratur ad brachium (2) seculare, arg. di. XVIII nec licuit, XXIII, q. V de Liguribus, hoc modo quod veniant romani (3) et includant cardinales in conclavi et compellant eos consentire „ (4). Allo stato delle ricerche scientifiche, dice bene l'Heyer, Alanus deve riguardarsi come l'autore del concetto del Conclave.

Ed a ragione del pari il Wenck designa quello dato dal canonista inglese come un consiglio (*Ratschlag*), anzi come una ricetta (*Rezept*). Ma a torto egli attribuisce la stessa qualifica *pure et simpliciter* a quanto di Tancredi è riferito. Sì, in Tancredi c'è anche un consiglio, o se vogliamo una ricetta (*recurre ad glo. T.*); ma c'è anche, e in primo luogo, una notizia ed una esemplificazione (*ut fertur, in electione domini Honorii III apud Perusium secundum T.*). E questo è l'essenziale.

Non è riuscito però a me, come fin qui neppure ad altri, di rintracciare la glossa di Tancredi. Il suo Apparato alla *Comp. I*, ove sta il c. *Licet*, sarebbe stata già compiuta prima del 1215, e quindi anch'egli non avrebbe potuto parlare dell'elezione del 1216. Nè si sa vedere quale delle due susseguenti *Compilationes* glie ne avrebbe potuto fornire lo spunto. Va notato poi che i manoscritti della *Comp. I*, da me visti, recano commiste, appunto al c. *Licet*, glosse alternate di Alano e di Tan-

(1) Nel cod. 968 della Bibl. Universitaria di Lipsia della *Comp. 1<sup>a</sup>*, questa glossa di Alano (con molta cortesia comunicatami dal prof. Scholz, che vivamente ringrazio) manca della parola *fiet*.

(2) Cod. Lips.: *bragium*.

(3) Cod. Vat. 1377: *romamani*.

(4) Cod. Vat. 1377, fol. 5 r. col. 2; Cod. Vat. 2509, fol. 3 v., col. 1.

credi, ma non quella che a questi attribuisce l'Ostiense (1). Non sarei pertanto alieno dal pensare che la detta glossa di Tancredi non abbia preso mai per opera sua la forma di glossa scritta, e sia rimasta allo stato di insegnamento orale. La quale cosa non è punto inverosimile, poichè Tancredi parla precisamente nella sua prefazione alla *Comp. III* di cose da lui dette in scuola o appuntate in certo suo libro, che i suoi scolari non si peritarono di divulgare, come egli dice, *absque conscientia mea* (2).

Che Bernardo da Parma, il più devoto fra gli scolari di Tancredi, non abbia fatto il suo nome, riferendo la notizia del Conclave perugino, si può spiegare con il fatto che egli non consentiva qui con il maestro (*tamen de iure id faciendum non est*); onde quel suo generico *dicitur*, in cui il Wenck vuol vedere un dubbio sulla veridicità della notizia, avrebbe invece tutt'altro motivo. Che per contro Enrico da Susa abbia nominato Tancredi si spiega con il fatto, che egli non ne riprovava l'opinione, siccome si vedrà.

Chechè sia di tutto ciò, la attendibilità della testimonianza di Tancredi riferita dall'Ostiense non può essere revocata in dubbio, data la eccezionale autorità di cui entrambi godettero al loro tempo. E Tancredi, il quale a distanza di pochi anni aveva ripreso, appunto dopo la elezione di Onorio III, l'insegnamento a Bologna *ad multorum instantiam*, come egli stesso dice, e fu gratificato di molti uffici delicati da Onorio III, che poi con la Bolla *Novae causarum* del 1226 spediva a lui la sua raccolta di Decretali per la consueta pubblicazione e recezione tanto *in iudiciis quam in scholis*, doveva essere certo ben informato su quanto riguardava quel Pontefice.

È poi ora proprio necessario che noi ricordiamo come a Tancredi, morto già nel 1235, non può certo imputarsi una con-

(1) Anche il Cod. Lips. 968 che lo SCHULTE (*Literaturgeschichte der Compilationes Antiquae*, Sitzungsab. Wiener Ak., LXVI (1870), p. 76) indicava come contenente la glossa di Tancredi, non ha su questo punto se non la glossa sopra riportata di Alano.

(2) Pubblicata da SCHULTE, *Literaturgesch.*, p. 123 segg. e *Geschichte der Quellen*, I, p. 244, e dal FRIEDBERG, *Quinque Comp. Antiquae*, p. xxiii seg. L'importanza di questa prefazione è fatta ancora risaltare dall'HEYER in *Zts. d. Savigny Stift. f. Rechtsgesch.*, XXXV (1914), Kan. Abt., IV, p. 585 nota.

fusione con il tardo Conclave perugino del 1265? Egli anzi non potè vedere neppure il Conclave romano del 1241 così caro al Wenck. Il che spiega come, non avendo Tancredi addotto altro esempio se non quello del Conclave del 1216, anche coloro che vennero dopo e riprodussero la sua testimonianza (Bernardo, Balduino, Ostiense, etc.) di quello solo parlino.

Dunque, come primo Conclave della storia papale, deve, con buona pace del Wenck, considerarsi pur sempre quello della tradizione, il Conclave perugino del 1216 (1).

## II.

Che la elaborazione dottrinale si annodi alla costituzione *Licet de vitanda*, la quale, prescrivendo una maggioranza di  $\frac{2}{3}$  per la elezione del pontefice, non può riferirsi se non alla forma di elezione per scrutinio; e che conseguentemente il quesito dottrinale sia dai Decretalisti formulato nel senso di chiedere, che cosa si avesse a fare se quei due terzi non si potessero raggiungere, indussero il Wenck a sostenere che il Conclave fosse un rimedio escogitato e riservato per quella sola forma di elezione (pp. 101 segg., p. 140). Di qui la conseguenza: il preteso Conclave di Perugia del 1216 non potè essere un vero Conclave appunto perchè si risolse immediatamente in una elezione per compromesso.

È troppo facile obbiettare che allora un vero Conclave non potè essere neppure quello di Perugia del 1265, che finì esso pure con un compromesso. Senza contare che l'essersi nel 1216 i cardinali affrettati a conchiudere con un compromesso, si spiega molto naturalmente con l'inaspettata e sconcertante pressione esercitata per la prima volta sopra di loro dai cittadini (*arctantibus Perusinis*). Questo almeno è pacifico. Ma come è

---

(1) Ancora un rilievo. Perchè, se il Conclave di Perugia del 1216 non fosse stato un vero Conclave, la glossa al c. *Nullatenus*, delle Decretali Gregoriane di mano del 13° secolo, dall'Heyer, che la trasse da un codice di Colonia delle Decretali, comunicata al Wenck (p. 107), dice: " Si cardinales nolentes concordare includerentur a civibus Romanis vel Perusinis, etc. ,, e non dice " vel Neapolitanis ,, dato che, prima del Conclave di Perugia del 1265, ci fu quello pure celebre di Napoli del 1254?

concepibile che alla reclusione conclavistica si addivenga soltanto quando si tema non possa riuscire una elezione per scrutinio? Nel Conclave perugino del 1265 la clausura avvenne *ab initio*, quando a nessuno era dato di prevedere che soltanto dopo quattro mesi e tre giorni di contrasti fierissimi si sarebbe finito con una elezione per compromesso. Inversamente, nei Conclavi del 1241 e del 1254 la clausura avvenne pure *ab initio*, quando a nessuno del pari era dato prevedere, che si sarebbe finito con un'elezione per scrutinio. D'altra parte è risaputo che, se la elezione *per compromissum* potè stare anche da sola come forma contrapposta a quella *per scrutinium*, nel più dei casi non ne fu se non un coronamento, in quanto i compromissari dovevano accertarsi prima, e cioè con una regolare procedura di scrutinio, che il prescelto avesse davvero per sè i due terzi dei suffragi, e soltanto dopo procedere alla sua elezione, essenzialmente al fine che questa potesse apparire unanime. Di qui la cosiddetta *forma compromissi determinati*, o anche, come dice la Glossa, *forma partim ex scrutinio et partim ex compromisso* (1).

Nè deve far meraviglia che *sedes materiae* fosse il c. *Licet*. Era la sola possibile prima della decretale di Gregorio X. Tant'è vero che, non appena quest'ultima fu emanata e specialmente dopo che ebbe accoglimento nel Liber VI, la sede della trattazione fu trasportata ad essa e al c. relativo, a cominciare, come si vedrà, da Guglielmo Durante e da Giovanni Andrea.

È vano del resto voler fare della sistematica esatta mentre un istituto è nel periodo laborioso e quindi un po' farraginoso della sua formazione. Sola preoccupazione dei canonisti fu per tutto quel secolo una questione puramente pregiudiziale, quella di vagliare la legittimità dell'intervento laico.

Alano, ad onta delle sue tendenze spiccatamente curialistiche, approva tale intervento, sotto l'impressione sconcertante dei vari conclavi che da Alessandro III in poi si erano svolti sotto i suoi occhi (2). Lo stesso fa Tancredi. Bernardo di Parma

(1) WRETSCHKO, *Die electio communis bei den kirchlichen Wahlen im Mittelalter*; Deutsche Zts. f. Kirchenrecht, XI (1902), pp. 332 segg.

(2) WENCK, *Die römische Päpste zwischen Alexander III und Innocenz III*, etc.; Papsttum und Kaisertum, coll. di studi offerta a P. Kehr, München 1926, pp. 416-474.

vi è invece contrario. Balduino si limita a rilevare che la cosa era tutta speciale alle elezioni pontificie.

Assai più diffusa è su questo punto la trattazione dell'Ostiense (1). Nella glossa citata, dopo aver anch'egli constatato che la cosa è ormai d'uso quotidiano, egli formola la questione: " nonne hoc facientes et eis consentientes sunt excommunicandi? ". E dopo aver esposto il pro e il contro, e aver detto: " non praesumo hoc diffinire ", egli invoca una costituzione che lo definisca. Ed ecco perchè: " Debent nempe ii, qui aliorum perditio esse possunt, etiam secundum canones, per seculares opprimi potestates, proscriptione etiam rerum, et dura custodia merito coercentur, sed et quandoque Deus non solum per iudicés proprios, sed per populos peccata punit. Nec putes hoc alicuius esse peccati, quia istud et divinae, et humanae leges concedunt, nec Deo majus sacrificium offerri potest, quam si ordinetur, ut ii, qui in suam et aliorum perniciem debachantur, competenti debeant vigore compesci. Sed et privilegium merefer amittere, qui permissa sibi abutitur potestate. Sunt etiam casus in quibus laici iurisdictionem habent in clericos, puta quando deest alius qui justitiam reddat ".

L'invocata costituzione venne tre anni dopo la morte di lui; ma fu ben tosto revocata, siccome è noto (2). Or ecco ciò che in tal frangente Guglielmo Durante (3), scolaro di Bernardo da Parma, collaboratore di Gregorio X in quel Concilio di Lione dal quale uscì la Costituzione *Ubi periculum*, scrive su di essa, prendendo anch'egli lo spunto e da Bernardo e dall'Ostiense (4): " Sed quid fiet si due partes nullo modo consentiunt? Respondeo: invocetur brachium seculare, et ponantur

(1) Cfr. SINGER, *Das c. Quia frequenter*, etc.; Zts. der Sav. Stiftung, XXXVII (1916), Kan. Abt., 6, p. 25, n. 2; p. 36, n. 1.

(2) Cfr. RUFFINI AVONDO, *Concluse*, p. 8.

(3) Sulle dottrine giuridico-politiche dei Canonisti di questo periodo, e in particolare dell'Ostiense e del Durante, cfr. ora CARLYLE, *Le développement de la théorie de l'autorité pontificale en matière temporelle chez les Canonistes de la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle*; Rev. hist du Droit fr. et étr., 4<sup>e</sup> serie, V (1926), pp. 591-612.

(4) *In sacrosanctum lugdun. Conc. sub Greg. X GUILIELMI DURANTI cognomento speculatoris commentarius... a Simone Maiolo... editus*, Fani, apud Jacobum Moscardum, MDLXIX, fol. 6 e segg.

in uno conclavi. Sic enim quandoque factum (1) est, et praesens constitutio super hoc satis salubriter providebat, que cum tam solemnibus concilio approbante fuerat promulgata, mirum est quomodo absque universalis saltem particularis requisitione Concilii fuerit revocata. Iniuriam nam facit iudicio Reverendi Synodi si quis semel iudicata, et recte disposita, revolvere contenderit... „. L'intervento dei laici è da lui giustificato con il ricordo della partecipazione di essi in altri tempi alle elezioni papali: „ nam Episcopi et Clerus universus et Senatus et plures etiam Principes ad hoc vocandi sunt; sed illud abiit in desuetudinem, nam hodie hoc ad solos Cardinales spectat „ (2). E si chiede: „ Sed nonne ponentes eos et custodientes in conclavi et eis consentientes sunt excommunicati? Videtur quod sic „. Ma tosto, soggiunge che ciò „ prodest interdum, debent enim ii qui plurimorum perditio esse possunt per seculares comprimi potestates, quia privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, et Deus punit peccata non solum per Iudices, vero etiam per populos „.

Dopo che Bonifacio VIII ebbe accolta la Decretale nel Lib. VI, la Glossa ordinaria di Giovanni Andrea ne fa risaltare in forma drastica le disposizioni già abbastanza recise, dicendo che essa „ deputavit executores dominos temporales loci in quo erit celebranda electio; qui domini temporales poterunt ipsos Cardinales includere sine metu excommunicationis „, aggiungendovi però una clausola, la quale innalza non solo alla dignità di diritto ma addirittura di dovere quella intromissione dell'elemento popolare, che era stata un tempo spontaneo impulso e semplice uso, dicendo: „ Si cives videant quod eorum dominus non vult exequi istam constitutionem, ipsi hoc debent facere, alias enim ipsi cives punirentur; quia excommunicarentur et eorum civitas poneretur sub interdicto ecclesiastico „.

(1) Cfr. SINGER, p. 25, n. 2.

(2) Cfr. RUFFINI AVONDO, *Conclave*, p. 9.

## III.

La sopravvalutazione del Conclave romano del 1241, se così posso dire, ha tratto il Wenck a sopravvalutare parallelamente nella formazione del sistema conclavistico i fattori laici locali, e cioè di Roma, a scapito di quegli altri precedenti e modelli del resto d'Italia, che egli pure cita, ma che finisce poi con lasciare, per necessità stessa delle cose, nella penombra.

Il Wenck riduce e concentra tutta la pressione dell'ambiente storico nella lotta tra il Papato e l'Impero, tra Guelfi e Ghibellini, tra il ferrigno Gregorio IX ed il violento Federico II. La loro irriducibile ostilità si trasporta nel Sacro Collegio; ma qui essa si colorisce, al dire del Wenck, come contrasto delle due grandi casate romane eternamente rivali, i Colonna e gli Orsini; e finisce in un vero duello individuale tra le due personalità più rappresentative delle due case, il Cardinale Giovanni Colonna, amico dell'Imperatore, e il Senatore Matteo Orsini, devoto al Papa. L'Orsini sarebbe stato, dice il Wenck (p. 103 e 109), l'uomo senza scrupoli che primo avrebbe chiuso i Cardinali in un conclave. Ma di dove glie ne sarebbe venuta l'idea e l'ardire? Dallo stesso Gregorio IX — non si perita d'asserire il Wenck (pp. 138, 140, 143) —, poichè il vecchio Papa, presago della prossima fine, implacabile nel suo odio all'Imperatore, trepidante che il prossimo Conclave non avesse a risolversi in un vantaggio di quest'ultimo, avrebbe raccomandata la famosa ricetta dei Glossatori al fido Matteo, che frattanto nominava Senatore unico di Roma, appunto per lasciargli le mani più libere alla vigorosa azione (p. 140, nota).

Non si possono per altro tacere due obiezioni. La prima è che, sotto l'apparenza di innestare l'origine dei Conclavi nella più grandiosa questione che agitasse quell'epoca, qui si finisce in realtà con l'impicciolirla fino a porne il primo spunto nella semplice rivalità di due uomini. È vero che la raccomandazione del Papa al Senatore romano potrebbe sembrare che facesse del Conclave una creazione diretta della Santa Sede, prima ancora che Gregorio X ne sancisse legislativamente la pratica ormai invalsa; ma il colloquio fra quei due uomini, il Papa ed il Se-

natore, non è provato da nessun documento ed è una semplice supposizione del Wenck. La seconda e più grave obbiezione è che la precedente pratica conclavistica laica non ci avrebbe proprio più gran che a vedere, data cotesta concezione, tutta quanta romana, delle origini del Conclave ecclesiastico. Difatti in pochi luoghi le genuine tradizioni comunali erano così tenui come a Roma; tant'è vero che la prima notizia di un Conclave laico applicato all'elezione della sua suprema magistratura municipale non si incontra che nel secolo XIV, e cioè dopo più che cent'anni che nell'Alta Italia essa era oramai di uso comune (1). Onde non

(1) Alle notizie di Conclavi nelle elezioni comunali, che citai nel mio precedente studio sul Conclave, alcune ancora ne vorrei aggiungere. Quanto a Bologna, l'affermazione del SIEGONIO (*De Regno It.*, X, Bologna 1580, p. 453) oltre che dalla rubrica già citata (p. 6 seg.) dello Statuto del 1250 è confermata, nello stesso Statuto, da r. 40, lib. X (FRATI, III, p. 109), che stabilisce che gli elettori degli *impositores collecte* siano chiusi dal potestà *supra turrim comunis*, senza comunicazione esterna. Ancora nello Statuto del Popolo del 1285, i famosi *ordinamenta sacratissima*, l'elezione del potestà e del capitano è prescritta in questa forma (GAUDENZI, p. 115): "predicti quatuor ançiani incontinenti dicta die in loco secretissimo, in modo quod numquam possint homines suspicari, et secretissimis nunciis nunc qui ab omnibus ignorentur et quo eant et quare convocent ançianos et consules mensis sequentis in dicta cedula contentos, quibus vel quorum tribus partibus ad minus presentibus et etiam duobus fratribus minorum vel predicatorum, exponant eis, et corporale iuramentum ab unoquoque ipsorum exigatur, etiam pacis osculo interveniente, quod ipsi de dicto loco non discedent donec infrascripta facta fuerint et completa". — Nella convenzione fra Sassari e Genova del 24 marzo 1294 (TOLA, Cagliari 1850, p. 9) è stabilita in questa forma l'elezione del potestà di Sassari che doveva compiersi a Genova: "In quo consilio (maius et ancianorum) eligantur per quatuor pro compagnia, de his qui in ipso erunt presentes consilio, qui cum electi fuerint simul esse debeant et separatim in quadam camera seu loco palacii et ab aliis segregati, qui iurent ad sancta dei evangelia eligere ad brevia (in questo caso = scrutinio) antequam recedant de dicto loco illum quem crediderint esse de melioribus... nec de dicto loco dicti electores recedere valeant quousque dictam compleverint electionem. Cum aliquo vero dicti tractatores de dicta electione tractatum vel colloquium nisi inter eos habere possint". Questo documento è notevole perchè rende probabile il fatto che, nelle disposizioni statutarie intorno all'elezione del potestà di Genova (che andarono perdute), l'uso del conclave fosse sancito. — Secondo lo *Statutum lucani communis* del 1308, Lib. II, cap. XLVII (Mem. e doc. per servire alla st. di Lucca III, III, p. 98 seg.) ognuno degli elettori del Potestà di

sarebbe punto avventata la conclusione che, quanto a Roma, non il conclave laico servi di modello all'ecclesiastico, ma questo a quello.

È pertanto mia convinzione che l'origine del sistema conclave papale va riportata in genere, come già diceva Ciacconio, alle *civiles italicae dissensiones*, e quindi ai paesi ove esse erano più antiche, più vaste, e di carattere politico più spiccato, vale a dire all'Italia settentrionale e media (1). E non saprei immaginare di ciò una prova più calzante, se non che fu appunto un parmense, Bertolino Tavernerio, colui che introdusse primo il sistema della clausura nel più antico Conclave meridionale, quello di Napoli del 1254 (2). Onde non avrei difficoltà

Pistoia deve essere chiuso dal potestà di Lucca "supra domum lucani Communis... quem bene custodiri faciat, nec alicui loquatur... Et cum omnes viginti electores... fuerint supra dicta domo, Maius lucanum Regimen... omnes alias personas expellat de dicto palatio, et etiam omnes Anzianos, Priores et eorum cancellarium, et mictat ad standum cum ipsis electoribus unum de cancellariis maleficiorum quem voluerit. Quos electores et cancellarium dictum Maius lucanum Regimen custodiri bene faciat, ita quod ipsi non possint alicui loqui, nec aliqui alii loquantur eisdem nisi solum cum dicto cancellario. Et nullo modo permittat dictos electores et cancellarium discedere de dicto loco, nec comedere nec bibere, donec electionem fecerint de Potestate Pistorii". — Secondo lo Statuto del popolo d'Ascoli del 1377, I, 2 (SELLA, ZDEKAUER, pp. 192 seg.) i ventiquattro elettori degli anziani " ... se readune insemi et inserrase, si et in tal modo che niuno possa andare a loro ... Li quali electuri non possano uscire de la dicta chiusura, ma là debia stare senza magnare et sença bere per finchè tucti quactro li anziani serranno electi". — In Roma stessa troviamo l'uso del conclave, e precisamente per l'elezione del Senatore secondo lo Statuto del sec. XIV (RE, p. 204): "donec ipsa electio facta fuerit, ut premittitur sollempniter celebrata ipsi XIII... nullatenus de palatio Capitolii descedere debeant quomodo".

(1) CIACCONIUS, *Res Gestae Pontif.*, II, 43.

(2) Intorno al conclave tenuto a Napoli nel 1254 meritano di essere considerati due brani della cronaca del Salimbene (Mon. Hist. ad prov. parm. plac. pert. III), p. 232: "Et quia dominus Bertholinus Tavernerius de Parma erat tunc temporis neapolitanus Potestas, clausit civitatem, et retinuit cardinales, ne possent ire quoquam, sed sine mora eligerent Papam". — Come questo parmense avesse la potestaria di Napoli, e di che importanza sia stata l'opera sua durante l'elezione di Alessandro IV, lo dice la cronaca stessa a pp. 357 seg.: "Videns vero Dominus Bartholinus quod dominus Ghibertus de Gente non faciebat sibi misericordiam, ut eum ad parmensem,

ad adottare anch'io questa frase conclusiva del Wenck (p. 112): "Das erste Konklave der Papstgeschichte ist aus dem dringenden Bedürfnis des römischen popolo hervorgegangen", ma però sostituendovi alla parola *romano*, non dico neppure quella di *perugino*, ma addirittura di *italiano*.

## IV.

Se non che è forse possibile collegare l'istituto del Conclave papale più strettamente ancora alla vita dei liberi Comuni dell'età di mezzo, rintracciando fra i varii modelli laici quello che dovette essere sopra ogni altro presente al legislatore ecclesiastico del Conclave. In altri termini, è forse possibile, entro la più vasta ed appariscente storia dell'influenza esercitata dagli ordinamenti e dai rivolgimenti politici italiani sopra la pratica e la disciplina della Chiesa, delineare una più specifica e direi più intima storia della Decretale famosa, con cui costesta pratica e costesta disciplina si fissarono.

Si ricordi che, se l'esempio più antico di Conclave laico si suppose poter risalire in Venezia al 1172, quello però di cui abbiamo le prime sicure, esplicite e particolareggiate notizie ci

---

sicut sibi promiserat, reduceret civitatem, rupit confines, et ivit ad papam Innocentium quartum (la cui nipote aveva preso in moglie) qui miserat pro eo, et fecit eum potestatem neapolitanae civitatis et dominum; et sub eo Papa ultimum diem clausit ibidem..... Et beneficio Potestatis domini Bertholini factus est Alexander Papa quartus, quia retinuit cardinales, ne possent de civitate exire quousque successoris electio haberetur. Papa vero Alexander non fuit ingratus de tanto beneficio sibi facto, immo usque ad diem mortis suae de camera sua providit domino Bertholino; cuius anima per misericordiam dei requiescat in pace, quia curialis homo fuit valens et potens, et intimus meus amicus. „ (Su Bertolino Tavernerio cfr. *M. G. H. Epp. saec. XIII*, III, p. 329 nota). Secondo Jamsilla (*MURATORI, R. I. SS.*, VIII, 541 B) sarebbe stato Bertoldo di Hohenburg a trattenerne i cardinali a Napoli, ma senza violenza (ad magnam tamen instantiam et confortationem Marchionis ipsius steterunt, et in unum collecti... elegerunt); di questa opinione è pure il MAUBACH, *Die Kardinäle und ihre Politik um die Mitte des XIII Jahrh.*, Bonn, 1902, p. 57. Non mi pare però che l'opera di Bertoldo escluda l'opera del potestà. Se il cronista parmense chiama il Tavernerio *intimus meus amicus*, è probabile che fosse esattamente informato sul conto suo.

è fornito dai due Conclavi di Piacenza del 1223 (1). Ma piacentino era appunto il Pontefice, che nel 1274 emanò la Costituzione *Ubi periculum*, Gregorio X, Tedaldo Visconti, che usciva dalla nobile famiglia viscontea di Piacenza (2).

Ora quel brav'uomo di un Tedaldo, semplice arcidiacono di Liegi, non cardinale quindi, nè vescovo e neppure prete, il quale, mentre i Padri stanno discutendo in Viterbo per mesi e per anni senza potersi mettere d'accordo nel dare un capo alla Chiesa, che ne aveva infinito bisogno, se ne va invece tutto umile " ultra mare, devotionis causa ", (3), e cioè in Terra Santa, e riceve laggiù la notizia improvvisa e per lui quasi incredibile della sua assunzione al Pontificato; quel sant'uomo, dico, nell'assumere l'altissimo ufficio, non dovèva certo risentire l'influenza della Corte romana, che quasi neppure conosceva. Anzi, in quel suo immediato e meritorio proposito di porre riparo ai grossi mali e disordini, che i pontificati precedenti, e specie quelli dei battaglieri Gregorio IX ed Innocenzo IV, troppo impegnati nel cozzo delle irriducibili fazioni romane, avevano generati nel governo così religioso come civile della Chiesa, il conciliante e bene intenzionato Gregorio X, come tutti gli storici riconoscono (4), dovette prima di tutto preoccuparsi di avere collaboratori, che da quelle beghe fossero rimasti lontani, che gli fossero ben noti e su cui potesse contare a fondo, anche prescindendo dall'affetto ben naturale che lo doveva legare alla sua gente ed alla sua Città.

È così che alle cariche ecclesiastiche più eminenti egli chiamò dei Piacentini che gli erano particolarmente cari o addirittura dei proprii congiunti, come l'arcivescovo di Ravenna

(1) RUFFINI AVONDO, *Conclave*, p. 6.

(2) Debbo alla ben nota padronanza incomparabile che il Senatore Giovanni Mariotti ha della storia della sua regione, e alla sua grande cortesia e liberalità, di avermi segnalato — dopo la lettura del mio primo studio conclavistico — questo interessante addentellato, e di avermi per di più fornite molte notizie preziose; del che gli esprimo qui tutta la mia riconoscenza.

(3) MURATORI, *R. I. SS.*, III, pp. 597 segg.

(4) Cfr. le tre vite di Gregorio X, scritte da contemporanei; e per tutti MIRBT, *Gregor X*; R. E. für prot. Theol. u. Kirche, VII (1899), pp. 122-126 e l'ampia letteratura ivi citata.

da lui nominato (1). Piacentini erano due dei sei Cardinali da lui creati, e il Vicecancelliere della Chiesa, e il Camerlengo, e infine cinque Cappellani ed Uditori di Rota (2).

Nè altrimenti accadde per le magistrature civili più importanti. Per esempio, alla provincia del Patrimonio di S. Pietro, e alla capitale di essa, Viterbo, in quei giorni residenza principale e quasi continua dei Pontefici, e sede di quel Conclave ond'egli era uscito, Gregorio X chiama il proprio fratello Visconte dei Visconti, allora podestà di Milano; il quale, per aderire al desiderio di lui, dovette abbandonare, a reggimento appena incominciato, quella importantissima fra le podesterie italiane (3). Ed altri eloquentissimi esempi si potrebbero ancora a questo riguardo citare (4).

Incarichi di ogni maniera attinenti così alla amministrazione ecclesiastica come alla civile Gregorio X affidò sempre a Piacentini; come quello di legato pontificio in Lombardia, in Liguria, nella Romagna, nella Marca Trevigiana e nelle terre dei Patriarcati di Aquileia e di Grado, che conferì al Vicedomini (5); ed altri ancora ad altri (6).

(1) Fra Salimbene, grande ammiratore di lui, largo lodatore della tanto discussa sua decretale, e autore di uno speciale *Tractatus pape Gregorii X*, come egli stesso si vanta (*MG. SS.*, XXXII, p. 472), nel darci l'elenco degli Arcivescovi di Ravenna, dice che l'ultimo di essi, ancora vivente mentre egli scriveva, fu "frater Bonifacius ex ordine predicatorum, natione Parmensis, qui archiepiscopatum habuit a papa Gregorio X, non ob gratiam ordinis sui, sed quia de parentela sua erat," (loc. cit., p. 83); temperando però quest'atto, che potrebbe sapere di nepotismo, con il soggiungere che Bonifacio era "magnus et ipse prolocutor, et partem ecclesiasticam firmiter tenens," e cioè, grande oratore e fermo sostenitore della parte della Chiesa, il che non si sarebbe potuto dire di tutti i prelati del tempo, e neppure di tutti i cardinali, e che costituiva una dote preziosa per il difficile arcivescovado di Ravenna, ove dai tempi di Guiberto la parte dell'impero aveva avuto il suo principale centro.

(2) EUBEL, I, 8-9; CAMPI, *Hist. Eccl. di Piacenza*, II, p. 246.

(3) CAMPI, II, p. 249; CORIO, *Hist. Mil.*, all'a. 1272.

(4) All'importante provincia di Campagna e Marittima il nuovo Papa invia Uberto de Negri; a quella di Orvieto, Giacomo Confalonieri; alla lontana Benevento, Giacomo Arcelli (CAMPI, II, p. 249), nobili piacentini tutti, e tutti appartenenti a quella potentissima *Societas militum Placentiae*, della quale i Visconti erano *magna pars*.

(5) GUIRAUD, nn. 34 e 35; POTTHAST, n. 20554.

(6) Cfr. p. es. GUIRAUD, n. 33 e nn. 169-179, nn. 201-202; POTTHAST, n. 20557, 20546-47, 20551, 20620-21.

Quanto all'amministrazione finanziaria della Chiesa, materia fra tutte delicatissima, si può ben dire che tanto per l'Italia, quanto soprattutto per l'estero, il Papa non si fidasse che dei suoi Piacentini (1). Caratteristico il caso ricordato dal Breve apostolico 29 ottobre 1272, con cui Gregorio X raccomanda a Re, Arcivescovi e Vescovi la missione dei cinque frati minori da lui mandati all'Imperatore di Costantinopoli. I Regesti ci danno bensì il nome di essi (2). Ma il Campi, che lesse e trascrisse quel Breve nell'Archivio vaticano, ci sa dire qualcosa di più e di molto interessante, e cioè che il Pontefice raccomanda in modo speciale " dilectum filium Ferrarium mercatorem de Placentia, quem ad providendum ipsis fratribus in necessariis mittimus cum eisdem ", (3).

Prelati piacentini, adunque, parvero necessari a Papa Gregorio per attuare le riforme che egli credeva necessarie nella Chiesa; magistrati piacentini, per togliere gli abusi nell'amministrazione dello Stato; mercanti e banchieri piacentini per curarne e restaurarne le finanze. E allora, perchè non anche, quando gli si presentasse opportuna, una qualche istituzione della sua Città?

Dal marzo 1223, data dei due Conclavi piacentini, sino al 7 luglio 1274, data della Decretale gregoriana, corrono appena cinquant'un anni. Ma di altri Conclavi piacentini avremmo certo notizia, se il diligentissimo Annalista guelfo di Piacenza non avesse terminata o interrotta la sua cronaca al 1235. Ad ogni modo anche di quei primi Conclavi il pontefice, che aveva allora 13 anni, e apparteneva a una famiglia che aveva dato numerosi Consoli al Comune, doveva serbare viva la memoria (4). Nei Conclavi del 1223 troviamo un *Baiamontem Viccomitem*.

(1) Cfr. p. es. GUIRAUD, n. 340; POTTHAST, n. 20797. In tale ufficio troviamo dei Piacentini ancora sotto il successore di Gregorio X. Cfr. CADIER, *Registre de Jean XXI*, n. 92.

(2) GUIRAUD, n. 179; POTTHAST, n. 20636.

(3) CAMPI, II, p. 253.

(4) Nella *Chronica Rectorum Civitatis Placentiae*, edita dal MURATORI, R. I. SS., XVI, 611 segg., troviamo Obertino Visconti, console nel 1156; Grimerio Visconti, console nel 1161, nel 1165, nel 1168, nel 1173 e nel 1175; Oberto Visconti nel 1196; e così di seguito.

E ad un Visconti di tal nome, abate nella celebre Badia cistercense della Colomba, il Campi attribuisce di aver ispirata la vocazione alla vita ecclesiastica al giovinetto Tedaldo (1). La menzione di questo personaggio ricorre in alcune Bolle pontificie ed in varie storie (2). Di altri Visconti dello stesso nome è rimasto pure il ricordo (3). Certo è che un Baiamonte Visconti fu o padre o zio del nostro Tedaldo, e visse precisamente in tempo che avrebbe potuto partecipare ai famosi Conclavi (4).

Nei frequenti rapporti di Gregorio X con quei suoi collaboratori Piacentini dovettero naturalmente essere rievocate le comuni memorie cittadine. E si dovette pure sovente lamentare, tra l'altro, i danni arrecati alla Chiesa ed allo Stato Pontificio dalle lunghe vacanze della Sede Apostolica; e il confronto si sarà quasi involontariamente loro imposto con le rapide ed energiche procedure elettorali in uso nel loro Comune. (Questi colloqui mi sembrano più verosimili, quanto meno circa il loro contenuto, di quello immaginato dal Wenck fra Gregorio IX e Matteo Orsini). I Conclavi piacentini dovettero essere di conseguenza presenti, più che non qualsiasi altro esempio, alla mente di Gregorio X, quando fissò la disciplina dei Conclavi pontifici.

Per tal modo, un capitolo importantissimo della storia del Diritto ecclesiastico avrebbe come suo esordio una pagina fra le più caratteristiche della storia del Diritto italiano.

---

(1) CAMPI, II, p. 123.

(2) Cfr. PFLUCK-HARTUNG, *Acta Pont. Rom. inedita*, III, pp. 325-26; CAMPI, II, p. 129; BERTUZZI, *La Badia cistercense piacentina di Chiaravalle della Colomba*, Piacenza 1922, p. 40.

(3) CAMPI, II, p. 500.

(4) Questo risulta chiaramente dalle notizie che si trovano in CAMPI, *Vita di S. Franca Vergine e Badessa dell'Ordine Cistercense*, Piacenza, 1618, pp. 30-31, combinato con p. 40 in fine. Quell'Uberto Visconti, che alcuno dà come padre di Tedaldo (cfr. p. es. GREGOROVIVUS, *Storia della Città di Roma nel Medioevo*, trad. it., III, p. 54), risulta invece dai passi citati dal Campi essere stato suo nonno.

---

